

Breve manuale informativo per i docenti in anno di formazione e prova

L'anno scolastico di formazione e prova per il personale docente neoassunto

Il personale docente neo-assunto in ruolo è soggetto ad un anno scolastico di prova che è insieme anno di prova e anno di formazione, nel senso che ha un duplice inscindibile contenuto e requisito: a) una certa durata minima del servizio utile nell'anno scolastico con un comportamento corretto, consono alla dignità e al decoro della funzione docente; b) lo svolgimento delle attività formative ben definite nella quantità, nei contenuti, nella durata e nella qualità, soggetta a valutazione e verifiche.

Docenti obbligati all'anno scolastico di prova e di formazione

Le categorie di docenti tenuti ad effettuare l'anno scolastico di prova e di formazione, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del DM. n. 850/2015, sono le seguenti:

- a. neo-assunti in ruolo, senza distinzione alcuna.
- b. che debbano ripetere il periodo di prova per non aver prestato servizio per la durata stabilita dalla legge nell'anno scolastico (anche per più anni consecutivi a causa dello stesso motivo): e ciò vale sia per durata del servizio istituzionale che per la durata delle attività formative. La ripetizione del periodo di prova in un successivo anno scolastico non consiste in un'integrazione dei giorni mancanti ai periodi prestati nell'anno precedente, bensì in una ripetizione integrale (sia per durata che per attività formative) del periodo di prova nell'anno scolastico.
- c. abbiano ottenuto il passaggio a un ruolo superiore.
- d. avendo ottenuto una valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, devono effettuare un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Non è previsto invece l'obbligo del periodo di prova in caso di passaggio di cattedra ex art. 471 stesso D.Lvo n. 297/1994 nell'ambito dello stesso ruolo (per di ruolo ai fini del passaggio di ruolo si intende: il ruolo degli i.t.p., il ruolo dei docenti di scuola media, il ruolo dei docenti laureati di sc. sec. sup., il ruolo docenti della scuola dell'infanzia, il ruolo dei docenti della scuola primaria).

La nota del Ministero dell'Istruzione che ogni anno scolastico dà l'avvio all'organizzazione delle attività di formazione da parte degli USR e delle Istituzioni Scolastiche fornisce sempre delle ulteriori precisazioni in merito alle casistiche dei docenti che sono tenuti o meno a svolgere l'anno di formazione e prova e va quindi considerata approfonditamente.

Durata e tipologia di servizi utili ai fini della validità del periodo di prova dei docenti

I requisiti di durata in giorni nell'anno scolastico devono sussistere nello stesso anno scolastico di prova e presentare due particolari caratteristiche distinte per durata e natura:

- a) una tipologia di servizio genericamente utile come servizio valido (di almeno 180 gg.) nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; b) una tipologia di servizio specificamente utile come attività didattica (di almeno 120 gg.);

Il requisito relativo alla durata della formazione è costituito da almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione.

Si presentano le disposizioni di legge specifiche in merito:

LEGGE 13/7/2015 n. 107 «Art. 1, co. 116: Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. »

DECRETO MIUR 27/10/2015 N. 850 «Art. 3 – (Servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova)

1. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio

effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

2. Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

3. Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. ...».

4. Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della Legge, e rivestono carattere di obbligatorietà.»

Sono invece esclusi dai servizi utili: i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. In merito giustamente la Circ. Miur n. 36167/2015, al punto 2, con maggiore esattezza precisa che i giorni non utili sono: ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. È bene tener presente che tra i servizi non utili vanno inseriti anche i periodi delle residuali fattispecie tuttora vigenti di congedo straordinario (cong. str. per dottorato di ricerca, per attività artistiche e sportive, per borse di studio, per richiamo alle armi, etc...). Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti, sulla scorta di quanto chiarito con le Circolari ministeriali n. 219 del 1/8/1975 e n. 180 dell'11/7/1979, possono essere annoverati i seguenti, basati su criteri di sana amministrazione tuttora di attualità, consolidati nel corso di decenni e pacificamente accettati: - le domeniche e gli altri giorni festivi; - i periodi di eventuali interruzioni delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (es. ragioni profilattiche, utilizzazione dei locali per elezioni politiche o amministrative); - il periodo, compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico; - partecipazione alle sessioni di esame per l'intera durata della sessione secondo il calendario di svolgimento stabilito dal Ministero e comprensiva delle sedute conclusive della commissione; - il servizio prestato in qualità di membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (ora esami di Stato), in quanto l'interessato sia scelto fra gli insegnanti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio, appartenenti alla classe di concorso a cattedre alla quale si riferisce la nomina in prova; lo stesso dicasi per i nominati membri esterni, purché per materie comprese nella classe di concorso alla quale si riferisce la nomina in prova; - il servizio prestato in qualità di membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre; però per i presidi tale servizio è valido, solo se prestato in qualità di presidente della commissione o almeno di sottocommissione (v. Circ Min. 17.5.1984, n. 154);

Relativamente ai docenti in prova rientrati in attività dopo il 30 aprile e, in osservanza dell'articolo 34 del CCNL 2003 (ora art. 37 CCNL 2007), tenuti a disposizione, sono da considerare periodi utili alla prova i giorni in cui essi siano utilizzati in supplenze, in corsi di sostegno, di recupero, di integrazione, nei quali sia svolto l'insegnamento appartenente a quelli della medesima classe di concorso a cattedre o del posto per il quale il docente ha conseguito la nomina in prova. Quanto al servizio specifico di cui al punto b), esso deve avere la durata di almeno 120 giorni nell'a.s. In esso vi rientrano: - periodi di reali attività didattiche e quindi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. - i giorni di partecipazione ai corsi di formazione. Infine il terzo requisito di cui all'art. 1, co. 4, del DM n. 850/2015 consiste in un impegno complessivo nell'anno scolastico di prova pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13/7/2015 n. 107 8, e rivestono carattere di obbligatorietà.

In base a quanto precisato nel punto 2 della Circ. Miur n. 36167/2015, qualora l'orario di servizio sia inferiore a quello di cattedra (part-time) i requisiti dei giorni 180 e 120 sono proporzionalmente ridotti, mentre resta invariato il monte ore di 50 di formazione.

Le 50 ore di formazione sono così distribuite: 6 ore di formazione organizzate dall'USR, 12 ore di formazione con i laboratori formativi o con il VISITING, 12 ore di attività peer to peer presso la propria sede scolastica insieme al docente tutor, 20 ore forfetarie su piattaforma INDIRE. Per le assenze consentite sul monte ore di 18, comprensive di 12 (laboratori formativi o VISITING) più 6 di formazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, vale quanto indicato nella Nota MIUR 1 aprile 2003, prot. n. 1899/E/1/A dove è previsto un massimo del 25% di assenze sul monte ore (4,5 ore).

Per quanto riguarda il periodo di prova e di formazione prestato su posti di sostegno vale il seguente prospetto che rispecchia quanto esposto dettagliatamente nella Circ. MIUR del

5/11/2015 prot. n.36167:

Supplenze di sostegno		Nomina in ruolo di sostegno
Nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria	Vale per superare la prova →	Nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria (indifferentemente)
Nella scuola secondaria di primo o secondo grado	Vale per superare la prova →	Nella scuola secondaria di primo o secondo grado (indifferentemente)
supplenza su posto di sostegno	← vale per la prova su → (e viceversa)	posto comune

Adempimenti del Dirigente Scolastico nei confronti dei docenti neo-assunti. La figura del tutor nell'attività formativa del docente neo-immesso in ruolo durante il periodo di prova.

Il Dirigente Scolastico provvederà alla nomina del tutor, quale assistente del docente neo-immesso in ruolo durante l'anno scolastico di prova. Per quanto riguarda la scelta, la funzione e la figura del docente tutor sotto ogni aspetto sia nella fase di selezione che della sua funzione specifica e relativi limiti si rinvia all'art.12 del D.M. 850 e alla nota annuale del MI di avvio delle attività dell'anno di formazione e prova. Si evidenzia comunque che l'individuazione del tutor avviene all'inizio dell'anno scolastico e spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti. Il tutor deve essere preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. Possono esservi anche iniziative di formazione per i docenti tutor organizzate dagli Uffici scolastici regionali. Al Dirigente scolastico compete l'impegno di verifica della professionalità dei docenti in prova anche attraverso l'osservazione e la visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Il ruolo del tutor è importante in particolare nella fase finale e decisiva della valutazione del periodo di formazione e di prova davanti al Comitato per la valutazione del servizio, a cui presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.

Valutazione ed esito finale del periodo di formazione e di prova (art. 13 del DM n. 850/2015)

La procedura di valutazione si avvia con l'iniziativa del Dirigente Scolastico che convoca il Comitato di valutazione subito dopo il termine delle attività didattiche (compresi gli esami). Intanto il docente, su eventuale sollecitazione dello stesso Dirigente, presenta a lui il suo portfolio professionale in cui è contenuta tutta la documentazione rilevante ai fini della prova e che sarà trasmessa al Comitato di valutazione prima del colloquio. Il docente sostiene il colloquio col Comitato: il colloquio può essere rinviato una sola volta per impedimenti inderogabili, ma l'assenza non giustificata al colloquio non preclude il parere finale del Comitato. Durante il colloquio col Comitato il docente presenta ed espone le sue attività di insegnamento e di formazione e la documentazione contenuta nel portfolio. Anche il tutor partecipa alla riunione del Comitato per fornire il suo contributo in questa fase. Il Comitato, in merito alla conferma in ruolo o meno del docente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato. Quindi il Dirigente Scolastico redige una relazione documentata per ogni docente in prova. Si precisa che il provvedimento finale di conferma in ruolo o negativo da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 14, ult. co., del DM n. 850/2015, deve essere emanato entro il 31 agosto dell'anno scolastico di prova.

Si può ipotizzare un cronoprogramma indicativo delle attività come di seguito:

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'		
Scadenza	Attività	Soggetti coinvolti
Entro settembre	Individuazione e nomina del tutor, sentito il parere del Collegio dei docenti.	DS/Collegio docenti
Entro settembre	Informazione su: obblighi di servizio e professionali connessi al periodo di prova; svolgimento e conclusione del percorso; il rapporto con i tutor	DS/Collegio docenti
Nel mese di ottobre	Stesura del bilancio iniziale delle competenze professionali	Docente neoassunto/Tutor
A partire da ottobre	Primo incontro in plenaria a cura dell'USR	USR/docenti neoassunti
Entro metà novembre	Scrittura del Patto per lo sviluppo professionale del docente	DS/Docente neoassunto
Novembre	Apertura della piattaforma per la formazione online	INDIRE/Docenti neoassunti
Novembre	Predisposizione e trasmissione delle linee guida sull'organizzazione del Peer to Peer e del Portfolio docente	INDIRE
A partire da dicembre	Attività Peer to Peer	Docente neoassunto/Tutor
Da febbraio a marzo/aprile	Laboratori formativi e VISITING	Docenti neoassunti/Formatori
Da febbraio a marzo/aprile	Incontri intermedi plenari con USR	USR/docenti neoassunti
Maggio	Incontri finali con USR	USR/docenti neoassunti
Maggio	Stesura del Bilancio finale delle competenze	Docente neoassunto
Giugno	Valutazione del docente neoassunto	Dirigente scolastico/comitato valutazione